

## **IL TRIBUNALE DI MODENA**

### **Sezione III civile – Crisi e Insolvenza**

In composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Carlo Bianconi  
letto il ricorso proposto in data 27.10.2022 ai sensi dell'art. 19, comma 1, CCII, con  
cui

ha chiesto la conferma delle misure protettive cd.  
tipiche;  
letti gli atti e sentiti le parti e gli interessati;  
a scioglimento della riserva assunta alla udienza 30.11.2022;  
ha emesso la presente

### **ORDINANZA**

Preliminarmente, si rileva, quanto alla tecnica motivazionale della presente  
decisione che

***“al Collegio è consentito fare rimando al contenuto di taluni atti di causa, così motivando per relationem: le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, infatti, hanno di recente affermato (Sentenza 642 del 16.1.2015) che in tema di motivazione delle sentenze civili, non può ritenersi nulla la pronuncia che esponga le ragioni della decisione limitandosi a riprodurre il contenuto di un atto di parte (ovvero di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari), eventualmente senza nulla aggiungere ad esso, sempre che in tal modo risultino comunque attribuibili al giudicante ed espone in maniera chiara, univoca ed esaustiva, le ragioni sulle quali la decisione è fondata.***

***È da escludere inoltre che, alla stregua delle disposizioni contenute nel codice di rito civile e nella Costituzione, possa ritenersi sintomatico di un difetto di imparzialità del giudice il fatto che la motivazione di un provvedimento giurisdizionale sia, totalmente o parzialmente, costituita dalla copia dello scritto difensivo di una delle parti.”***

\*\*\*

La ricorrente ha depositato in data 27.10.2022 il ricorso in intestazione, con rispetto dei profili formali e di tempistica.

Il *petitum* va nel senso di confermare le misure protettive di cui all'art. 18, comma 1, CCII, riconducibili alla ipotesi di cd. *stay of executions*, nei confronti di tutti i creditori.

Questo Giudice provvedeva, con decreto 28.10.2022 (da intendersi quivi richiamato e ritrascritto ad ogni effetto), tra l'altro, alla fissazione della udienza 30.11.2022, ed alla nomina dell'Ausiliario.

Alla udienza venivano sentiti gli interessati, ivi compresi alcuni creditori, oltre all'Esperto ed all'Ausiliario

\*\*\*

La ricorrente ha notificato gli atti introduttivi a tutti i creditori indicati nell'elenco di cui al doc. 5), con eccezione di uno solo di essi (che vanta un credito chirografario di poche centinaia di euro).

Questi, pertanto, dovrebbe in ogni caso ed indipendentemente dalla presente decisione ritenersi radicalmente escluso dalla applicazione delle misure protettive (cfr. ordinanza di questo Giudice del 16.7.2022 in [www.ilcaso.it](http://www.ilcaso.it)).

Dei creditori evocati, solo alcuni hanno partecipato alla procedura.

Il riferimento è svolto:

- ai tredici soggetti presenti alla udienza 30.11.2022 in quanto rappresentati dai rispettivi Legali (tra essi, alcuni risultano pure formalmente costituiti);
- ai creditori formalmente costituiti, ma non comparsi;

Dei sedici soggetti sopra indicati, la gran parte si è rimessa a giustizia e solo alcuni si sono opposti alla conferma; ancora meno, infine, l'hanno caldeggiata.

\*\*\*

Il parere dell'Esperto è stato sfavorevole, rispetto alla conferma delle misure in essere.

Di identico avviso l'Ausiliario nominato.

\*\*\*

Sul vaglio rimesso al Tribunale, inizia a formarsi una giurisprudenza di merito sfaccettata.

Secondo una prima interpretazione (Trib. Prato 22.4.2022 in sede di prima conferma delle misure, l'Ufficio è chiamato a vagliare esclusivamente la sussistenza della disponibilità a trattare dei

creditori, senza necessità di scrutinio di una effettiva probabilità di raggiungimento dell'accordo o comunque del risanamento.

Secondo un filone più rigoroso (Trib. Viterbo 14.2.2022, *ibidem*) occorre delibare, secondo una analisi prognostica, le possibilità che attraverso la prosecuzione della procedura di composizione negoziata possa essere risanata la impresa.

Questo Giudice, ponendosi in una posizione per così dire mediana, ritiene che il Tribunale debba confermare le misure protettive laddove le stesse siano strumentalmente idonee a salvaguardare trattative effettivamente in corso, nell'ottica del raggiungimento di un risanamento che (mutuando la icastica dizione da tempo adottata dalla Suprema Corte con riguardo alla figura del concordato preventivo in continuità aziendale, oggi in larga parte rifiuta positivamente nel CCII) non appaia obiettivo "manifestamente implausibile", in ragione della "palese inettitudine" del progetto di piano di risanamento imbastito dalla impresa.

\*\*\*

Secondo uno scrutinio astratto, elementi estrinseci indicativi, o quantomeno sintomatici, di tale idoneità, sono rappresentati da:

- la espressa manifestazione di disponibilità alle trattative da parte di una platea di creditori ampiamente rappresentativa dell'intero ceto;
- l'attestato di fiducia dell'Esperto;
- la mancanza di iniziative esecutive o liquidatorie in essere;

Sotto il profilo intrinseco, sempre in astratto, meritano apprezzamento:

- la chiarezza della strategia di risanamento;
- la ragionevolezza e la solidità delle assunzioni del progetto di piano di risanamento;
- il fatto che la continuità non stia distruggendo risorse, di modo da indurre a ritenere con un buon grado di tranquillità che l'eventuale *stay* non possa verosimilmente pregiudicare i creditori;
- il fatto che la prospettiva liquidatoria possa immaginarsi esiziale per la gran parte dei creditori

Il tutto, come è ovvio, nel contesto di una cognizione strutturalmente sommaria.

\*\*\*

Nel caso in esame, i presupposti per la conferma difettano con ogni evidenza.

Sotto il profilo estrinseco, non può non sottolinearsi il parere sfavorevole dell'Esperto, confermato ampiamente dall'Ausiliario (si tornerà *infra* su di essi).



- non esistono altri interessati, nonostante il fattivo adoperarsi dell'Esperto (che ha financo fatto da tramite e intrattenuto interlocuzioni, purtroppo vane, con il Legale di un terzo soggetto potenzialmente attratto).

Quel che precede, ha determinato la conseguenza, invero ineluttabile, della inesistenza di trattative, certificata dall'Esperto e di fatto non smentita dalla debitrice.

Al riguardo, mette conto evidenziare, tra l'altro, come nel progetto di piano di risanamento, ancora a monte, non fosse individuato – neppure in via di prima approssimazione – uno specifico strumento di conclusione delle trattative, tra quelli annoverati all'art. 23 CCII.

Se non vi siano trattative serie in corso, non si ritiene possibile confermare le misure protettive in essere: tale assunto è sostenibile sia in forza della analisi complessiva della architettura normativa dell'istituto, sia sulla scorta dell'esame dei precedenti di merito più recenti.

In questi ultimi – in disparte le diverse e raffinate “sfumature” che caratterizzano la interpretazione pretoria in relazione, ad esempio, al carattere ostativo della già conclamata insolvenza della debitrice, o della messa in liquidazione, *etc.* – un dato è sempre assolutamente indiscusso: il risanamento deve essere l'obiettivo perseguito dall'imprenditore che accede alla composizione negoziata; il raggiungimento del *target* deve passare attraverso la seria trattativa coi creditori; le misure protettive possono essere confermate ad esclusivo presidio di quest'ultima.

Nel caso in esame, il meccanismo non può operare, per le ridette ragioni.

\*\*\*

Per i motivi sopra esposti, deve essere rigettata la richiesta di conferma delle misure protettive.

\*\*\*

Va disposta la comunicazione della presente ordinanza al PM in sede *ex artt.* 12, comma 3 e 38, comma 2, CCII.

La verosimile insolvenza della debitrice è acclarata da quanto sopra esposto, ed in particolare:

- dalla stasi della attività;
- dalla inesistenza di serie trattative coi creditori;

- dalla insostenibilità del debito (per € 1.700.000,00 circa complessivi), il quale, nel *best case* propugnato dalla debitrice stessa sarebbe stato soddisfatto, quanto ai chirografari, nella misura del 15-25%; essendo il progetto di risanamento, come detto, impercorribile, appare inevitabile la drastica riduzione della percentuale di cui sopra.

Tutto ciò premesso

PQM

Il Tribunale, in composizione monocratica, ogni diversa domanda eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:

- rigetta la richiesta di conferma delle misure protettive di cui all'art. art. 18, comma 1, CCII;
- visto l'art. 12, comma 3 e 38, comma 2, CCII dispone comunicarsi la presente ordinanza all'Ill.mo Sig. Procuratore della Repubblica in sede per le Sue determinazioni.

Manda la Cancelleria per la comunicazione alla ricorrente, ai creditori costituiti in giudizio, all'Esperto ed all'Ausiliario.

Così deciso in Modena, Camera di Consiglio del 03.12.2022

*Il Giudice*

**Dott. Carlo Bianconi**